

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Circolare n. 1/EL

A lista d'inoltrato

Udine, data del protocollo

## TRASMESSA VIA PEC e PEO

### **oggetto: Elezioni comunali 2026. Principale normativa applicabile. Composizione dei consigli e delle giunte comunali.**

In vista delle prossime elezioni comunali, per le quali l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ha convocato i comizi per **domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026**, si ritiene opportuno ricordare gli aspetti salienti della disciplina regionale applicabile alle consultazioni.

La disciplina regionale relativa al sistema e al procedimento per le elezioni degli organi dei comuni è costituita in primo luogo dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, così come integrata dagli articoli da 4 a 12 della legge regionale 5 marzo 2026, n. 3, già illustrata nella nota prot. n. 292278/P/GEN dello scorso 9 marzo.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

*Composizione dei consigli e delle giunte comunali*

*Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci*

*Pari opportunità*

*Presentazione e ammissione delle candidature: autenticazioni e termini di presentazione*

*Contrassegno digitale*

### **Composizione dei consigli e delle giunte comunali**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013, i **consigli comunali** sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20

La ripartizione dei seggi fra **maggioranza e minoranza**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19/2013, è quella indicata nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI	CONSIGLIERI maggioranza	CONSIGLIERI minoranza
sino a 1.000 abitanti	10	7	3
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	4
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	10	6
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	12	8

\*\*\*

La **composizione delle Giunte comunali** è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), più volte modificata. L'articolo 12, comma 39, dispone che il **numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.**

In virtù di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Pertanto, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario alla normativa regionale, **nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale** stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il **Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto** in vigore.

Con riferimento al numero di assessori da nominare, si ricorda che il comma 39 bis dell'articolo 12 della citata l.r. 22/2010, prevede che il sindaco possa nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.<sup>1</sup>

In materia di **quote di genere** nella composizione delle giunte comunali, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del d. lgs. 267/2000<sup>2</sup> stabilisce che *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"*.

<sup>1</sup> Il comma 39 bis è stato riformulato in tal senso dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23, con effetto dall'1/1/2022.

<sup>2</sup> Come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

Inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), all'articolo 1, comma 137, ha previsto che *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*.

Pertanto, avuto riguardo alla norma regionale in materia di composizione delle giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate, le Giunte comunali dovranno essere così composte:

<b>Classi di Comuni nel FVG per abitanti</b>	<b>Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)</b>	<b>Numero massimo componenti Giunta stesso genere</b>	
sino a 1.000 abitanti	<b>3 +1=4</b>	<b>Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi</b>	
da 1.001 a 3.000 abitanti	<b>4+1=5</b>	<b>Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi</b>	
da 3.001 a 10.000 abitanti	<b>5+1=6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
da 10.001 a 15.000 abitanti	<b>6+1=7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 39 ter dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

### **Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci**

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);
- i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge

8 giugno 1990, n. 142,<sup>3</sup> le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;

- la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63, 64, comma 4 e 66 del d. lgs. 267/2000 e dal Capo VI del d. lgs. 39/2013.

Una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria (Corte di Cassazione - Sezioni civili - I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895) è quella relativa al numero massimo di mandati consecutivi alla carica di sindaco. In materia l'articolo 4 della l. r. 19/2013 così disciplina:

- **nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non vi sono limiti** ai mandati consecutivi dei sindaci;

- **nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, chi ha ricoperto la carica di sindaco per tre mandati consecutivi**, alla scadenza del terzo mandato, **non è immediatamente rieleggibile** alla medesima carica nello stesso ente, salva la possibilità del quarto mandato nel caso in cui uno dei tre mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

### **Pari opportunità**

La legge regionale 19/2013 disciplina le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- **le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi**; nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con più di 5.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi - art. 27, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013);

- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; art. 64, comma 4, lett. b), della legge regionale 19/2013).

In merito al primo punto, si rinvia ai prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere contenuti nell'Allegato B alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature", consultabile al seguente link:

[http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2026/doc\\_amm\\_2026\\_b/Pubblicazione/PresentazioneCandidatureComunali2026.pdf](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2026/doc_amm_2026_b/Pubblicazione/PresentazioneCandidatureComunali2026.pdf)

---

<sup>3</sup> Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

## **Presentazione e ammissione delle candidature: autenticazioni e termini di presentazione**

Per quanto riguarda il novero dei pubblici ufficiali competenti ad autenticare le sottoscrizioni del procedimento elettorale, si ricorda che per le elezioni comunali trova applicazione l'articolo 23, comma 7, della legge regionale statutaria 17/2007, il quale, in materia di **soggetti competenti, rinvia alla normativa nazionale**, costituita dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

\*\*\*

**Le candidature relative alle elezioni comunali 2026 vanno presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 20 aprile 2026 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 21 aprile 2026.**

Conseguentemente:

- il termine eventualmente assegnato dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ai delegati delle liste per la presentazione di un **nuovo contrassegno** in sostituzione di quello ricusato, scade **venerdì 24 aprile 2026**;
- il termine ultimo entro il quale le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono effettuare il **sorteggio** per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco ed alle liste collegate, scade **sabato 25 aprile 2026**.

### **Contrassegno digitale**

Una delle novità introdotte dalla legge regionale 3/2026 (art. 7, che modifica l'art. 29 della l.r. 19/2013) è la possibilità per i presentatori di depositare il contrassegno della lista in formato digitale, invece che cartaceo. Mentre il contrassegno cartaceo è presentato in tre esemplari nel diametro di 10 cm e stampato a colori su carta fotografica, **il contrassegno digitale è depositato a mano su supporto fisico, ad esempio pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare comunque circoscritto da un cerchio**. I formati devono essere preferibilmente depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore a pantone e sprovvisti del profilo del colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia in formato digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica.

\*\*\*

Con l'occasione si informa che sul Portale delle autonomie locali, all'indirizzo

[http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2026/doc\\_amm\\_2026\\_b/index.html](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2026/doc_amm_2026_b/index.html) sono pubblicate le istruzioni per la presentazione delle candidature e la relativa modulistica.

Si ricorda, infine, che il Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Raffaella Di Martino  
(sottoscritto con firma digitale)

**Lista di inoltro:**

A:

Sindaci  
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali  
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti e Segretari delle Commissioni  
e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:  
Gorizia, Pordenone  
e Udine

Segreteria del TAR FVG

Servizio finanza locale

Partiti e movimenti politici della Regione

Gruppi consiliari del Consiglio regionale